

Bologna 1719

1719

1719

QUALITA' E GRADI SUCCESSIVI

GIORNO

MESE

ANNO

Scrittore / presentato /
presentato /

3. / / 1864

QUALITA' E GRADI SUCCESSIVI

CAMPAGNE, FERITE, AZIONI DI MERITO, E DECORAZIONI

Soldato Monteu fascist Giovanni Giuseppe
(N° 8004 di Matricola) figlio di Michele e di Trina
Maria Romiciato a Frasinello provincia d'Orica
nato addi 14 maggio 1923 a Frasinello provincia d'Orica
Statura cm 166 1/2 capelli Cast. sopracciglia verdi
fronte bassa naso piccolo bocca piccola mento tondo viso
ovale colorito naturale segni particolari
di professione Magnano N° 44 d'Estrazione

DOVERI GENERALI

D'OGNI MILITARE

verso Iddio, verso il Re, verso gl'inferiori,
verso i superiori, verso gli eguali, verso i cittadini,
e verso il proprio stato.

*Estratti dal Regolamento di disciplina militare
in data del 18 agosto 1840.*

ART. 1° Verso Iddio

Onorare la Religione, osservarne i santissimi precetti, fuggire il vizio, e serbare intemerata la fede ai giuramenti sono i principali doveri d'ogni militare. Leonde gli atti irreverenti verso il culto Divino, le mancanze di rispetto verso i suoi Ministri, ed il contegno irrispettoso nelle Chiese saranno sempre tenuti per colpa gravissima.

Il superiore non dovrà mai tollerare che l'inferiore dillegi le cose sacre, e faccia con atti o con parole pompa d'empietà.

ART. 2° Verso il Re

Ogni militare giura fedeltà al Sovrano, e chi manca a questo giuramento od a qualsiasi delle varie condizioni, si rende spergiuro, ed in conseguenza rimane colpito d'infamia. Lo spergiuro è sempre abbozzato da tutti, la vita suol esserne misera, od il fine peggiore.

ART. 3° Giuramento

Il giuramento deve essere prestato da tutti gl'individui che vengono ascritti al Regio Esercito con qualsiasi grado, e da coloro che già appartenendovi sono promossi Uffiziali.

Nessun Uffiziale può adempiere alle funzioni della sua carica, e nessun militare può essere comandato per un servizio armato, prima di aver prestato il giuramento.

Il modo di eseguire questa funzione trovasi prescritto alla parte terza, articoli 523, 529 e 550; la formola è la seguente.

Io N. N. giuro solennemente d'essere fedele a Dio, ed alla Maestà del Re CARLO ALBERTO nostro Signore e di Lui successori legittimi, di servirlo con onore e lealtà, di sacrificare anche i miei beni e la mia vita per la difesa della sua Real Persona, e pel sostegno della sua Corona e della piena sua Autorità Sovrana, anche contro i suoi proprii Sudditi che tentassero di sovvertire l'ordine del Governo.

Giuro parimenti di non abbandonare mai, né cedere le nostre insegne, ed il posto che mi verrà da' miei superiori affidato, e d'ubbidire ai Generali, ed altri miei superiori da S. M. nominati,

d'onorarli, difenderli e d'eseguire ogni loro ordine in tutto ciò che concerne il Regio servizio; giuro di non aver carteggio od intelligenza diretta od indiretta con Potenze straniere, di non accettare dalle medesime doni, pensioni o distinzioni qualunque senza licenza di S. M., e di educare i miei figliuoli in questi leali sentimenti. Giuro in fine di non appartenere a nessuna setta, o società proscritta dal Governo di S. M., di non ascrivermi in avvenire, e di svelarne l'esistenza, se non fossi informato.

Così Dio m'aiuti.

ART. 4°

Obbligazioni che si contraggono col giuramento

Nel prestare il sovraccennato giuramento tutti i militari si obbligano implicitamente ad osservare rigorosamente e fare osservare i Regolamenti e Bandi militari, valendosi di tutta l'autorità del proprio grado per obbligare gl'inferiori ad attenervisi con esattezza, giacchè mancherebbe essenzialmente al proprio dovere quel militare che non se ne prevalesse, e non se ne incontrerebbe grave responsabilità verso i suoi superiori.

Si obbligano parimenti a non prestare al nemico alcun servizio, né palesargli cosa che possa nuocere al Sovrano anche nel caso che essi cadano prigionieri di guerra.

ART. 5°

Verso gl'inferiori

Il superiore nell'esercizio della sua carica non userà mai coll'inferiore parole sconvenevoli, o tratti inurbani. Il percuotere, soprattutto, è severamente proibito.

L'inferiore che ricevesse simili trattamenti potrà porgere i suoi richiami nel modo che verrà stabilito nel § 4, parte 1a, non però maltrabellarsi, e contraccambiare col superiore gli atti e le contumelie che ne avesse potuto.

Il superiore terrà per assioma, che se l'aver a nemico qualche persona invidiosa, o di spirito ingiusto, suol essere proprio dell'uomo di merito; l'esser poi inviso a tutti in generale è proprio dell'uomo, o per mal'animo, o per mea giusto criterio, incapace del militare comando.

Il superiore si acquista l'affetto e la stima degl'inferiori spiegando una volontà ferma e decisa, una giustizia pronta, imparziale ed efficace, una condotta esemplare, un contegno dignitoso, un imperar breve e positivo, e soprattutto una compiuta perizia ed istruzione negli uffizii del suo grado, ed un coraggio ad ogni prova nell'incontri col nemico.

Il superiore perde questo affetto e questa stima coll'agognare in favore di tutti colla troppo facile indulgenza, colle troppe celerie, col permettere che un inferiore qualunque carisca esclusivamente la sua fiducia, padroneggi la sua mente e diventi l'arbitro d'ogni cosa, con un contegno volgare, o di smodata alterigia, coll'eccedere nella collera, colla troppa dimestichezza, e colle vane dicerie in servizio.

Il superiore deve invigilare qual padre sulla condotta privata dei militari, soccorrendo la poca loro esperienza con amorevoli consigli, e mostrarsi sollecito nella conservazione della loro salute, prendendo tutte le precauzioni igieniche conciliabili colle esigenze del servizio; e vedendo insorgere fra i suoi subordinati qualche germe di discordia, o di gelosia, egli dovrà estirparlo fin dal suo nascere, e reprimere severamente l'irrequieto promotore di dissensioni.

ART. 6°

Verso i superiori

L'inferiore debbe una pienissima obbedienza al suo superiore, ove si tratti di servizio, di buon ordine e di buon costume; gli deve pure non solo il rispetto, ma eziandio deferenza.

Un tale rispetto vuole usarsi al pari che in servizio nei luoghi pubblici, vale a dire nei caffè, nei teatri, ed anche nelle private adunanze: consiste negli atti d'urbanità e di deferenza, di cui l'inferiore sarà tanto più scrupoloso osservatore, in quanto che il superiore sarà di maggior dignità insignito.

L'inferiore deve cercare di cattivarsi l'animo del superiore, non con una bassa adulazione, che lo renderebbe degno di dispregio, colla docilità, con ogni maniera di buon costume, e col non sparlare, o censurare gli ordini, coll'astenersi dal riferire a persone estranee al Corpo, cui appartiene, quanto vi succede, e col mostrarsi alieno da raggiiri diretti a menomare la stima, cui ogni superiore ha preciso diritto, e soprattutto coll'essere esatto in ogni suo dovere militare.

L'inferiore potrà convincersi colla propria esperienza, che i buoni militari non si mostrano mai infastiditi, né dei loro Capi, né degli ordini che ne ricevono.

I cattivi invece, i pigri e gl'ignoranti sono sempre i primi a sentenziare sur ogni cosa, ed i più corrici alle maldicenze, sospettosi di tutto, seminatori di perniziosa zizzania fra compagni, debbonsi tenere per vera peste da aradicarsi in ogni Corpo della milizia.

ART. 7°

Verso gli eguali

La facile convivenza cogli eguali è dote pregievolissima sempre stata tenuta in gran conto fra le persone addette alla milizia, epperò tutti i Militari in generale, ed in ispecie quelli di uno stesso Corpo, devono considerarsi come membri di una sola famiglia, procurare di vivere in buona armonia, non essere invidiosi dei meriti altrui, ed astenersi non solo da azioni e parole che possano generare risentimenti e dissapori, ma altresì sostenersi reciprocamente, e rendersi quegli sciambevoli servizi atti a vieppiù stringere fra loro i legami che devono unirli.

ART. 8°

Verso i cittadini

Il militare, appunto perchè veste una divisa, che gli procaccia rispetto, non dee macchiarla, usando modi inquieti e violenti, e correndo precipitoso alle risse.

Il Sovrano gli affida un'arma unicamente per difendere il Trono e lo Stato; il servirsene per sostenere prepotenze, e per spaventare o ferire persone inermi si riputerà il colmo della viltà, e meriterà severissima punizione.

Il militare deve rispettare la proprietà altrui, non danneggiarla e non preteudere oltre a quanto gli è dovuto secondo i regolamenti.

Il militare comandato per mantenere il buon ordine e per reprimere disordini, eseguirà strettamente la ricevuta consegna, astenendosi dalle parole oltraggiose e dai modi violenti oltre il bisogno; e qualora egli sia incaricato dell'arresto o custodia di qualche persona, prederà le precauzioni necessarie per assicurarsene, senza malmenarla inutilmente.

Qualora anche non comandato si trovi accidentalmente presente ad un disordine, egli dovrà immediatamente adoperarsi per raffrenarlo.

ART. 9°

Verso il proprio stato

Ogni militare dovendo aver a cuore di contribuire personalmente a mantenere la professione delle armi in quel grado di stima e di rispetto, in cui a buon diritto fa sempre tenuta, procurerà di serbare ognora un contegno decoroso secondo il suo grado e la sua condizione, di usar modi e parole urbane, di astenersi dagli schiamazzi e motteggi ad alta voce, si nelle strade che nei siti di pubblica adunanza, di frequentar luoghi e persone degne di lui, fuggendo la compagnia di quelle che non godono della pubblica stima; e massime di quelle del sesso di riputazione dubbia, colle quali sarebbe scandaloso l'aver qualche convivenza.

I debiti, il giuoco, gli eccessi nel bere sono cose indegne di chi veste la militar divisa, e perciò da fuggirsi scrupolosamente.

ART. 10

Verso la disciplina

Non havi disciplina senza la stretta osservanza de' doveri militari, e senza la responsabilità e l'obbedienza prescritta nell'ordine gerarchico della milizia; senza la disciplina gli eserciti altro non sono che disordinate turbe d'uomini armati.

Labnde le menome infrazioni a questi doveri hanno sempre una somma importanza.

L'esperienza poi insegna, che il militare, amante del suo stato, e diligente in tempo di pace, riesce sempre valoroso in guerra.

All'incontro il pigro, l'ignorante e lo svogliato, suole invilirsi nel pericolo, o per lo meno si lascia abbattere l'animo da' primi stenti e dalle prime fatiche; adopera ogni arte per cacciarsi in qualche condizione di neghittoso riposo, ove diventa la vergogna del suo Corpo, ed invece di aiuto, un vero peso al suo Principe ed allo Stato.

ART. 11

Progressione della subordinazione

La subordinazione ed obbedienza prescritta all'articolo precedente sarà dovuta dall'inferiore al superiore a norma della progressione seguente:

Soldato

Bass' Ufficiali

Ufficiali

Sott Caporale
Caporale
Caporal Maggiore
Sergente
Sergente maggiore
Furiere Maggiore

Sottotenente
Luogotenente in 2°
Luogotenente in 4°
Capitano in 2°
Capitano in 4°
Maggiore
Tenente Colonnello
Colonnello
Maggiore Generale
Luogotenente Generale
Generale
Maresciallo

I Caporali furieri sono considerati come Caporali.

DOVERI SPECIALI DEL SOLDATO

ART. 248

Qualità ed obblighi del Soldato

Il soldato deve proccacciare il bene del Regio servizio in tutto ciò che da lui può dipendere, impiegando a tal fine tutte le sue cognizioni ed ogni sua abilità senza riserva in qualunque arte o professione.

Affezionato alla sua condizione, egli deve porre ogni cura onde approfittare delle istruzioni e dei militari esercizi per rendersi utile. Anche il leggere e scrivere sono prerogative che deve cercare di acquistare, sia perchè da esse può dipendere la futura di lui sorte, sia perchè possono metterlo in grado di rendere più importanti servizi.

ART. 249

Cura della propria salute

Ogni Soldato è tenuto ad aver cura della propria salute, onde essere sempre in istato di prestare al Re il dovuto servizio e non perdere l'occasione di farsi onore.

La nettezza e la moderazione sono i mezzi più sicuri per conservarsi sano.

Accedendo ad un Soldato di ammalare, egli deve farne partecipare il suo Caporale di Squadra, senza che una insana avversione all'ospedale gli faccia nascondere alcuna cosa.

Egli deve riflettere che il male in sul principio si guarisce soventi con poco; che l'ospedale è il luogo della Sovrana munificenza destinato per la di lui guarigione, e dove egli trova a suo sollievo i Chirurghi, gl'infermieri, le medicine e quanto è necessario agli ammalati.

Qualora gli mancasce qualche cosa, egli può fare le sue lagnanze al Direttore dello spedale ed al Capitano d'ispezione.

ART. 250

Cura del corredo

Il soldato deve incessantemente tener conto della sua divisa, delle armi, della munizione, e di tutto il suo corredo, il quale si compone nel modo prescritto dai relativi regolamenti e disposizioni ministeriali.

Egli non deve impegnare, vendere o cambiare verun oggetto, ma averne la massima cura onde nella smarrite, e tenere ogni cosa sempre pulita ed in tale stato che ne possa far uso ad ogni istante, e sia in caso di mettersi in marcia sul momento sia di giorno che di notte con tutto il suo bagaglio.

Se nella divisa o negli altri effetti di vestiario, di armamento egli scorge qualche piccola rottura, deve subito raggiustarla egli stesso, e se il danno è tale che egli non possa ripararlo, deve farne rapporto al Caporale di Squadra perchè si provveda sollecitamente.

ART. 251

Cura delle armi e della bufteria

Per conservare nette le sue armi ed i varii pezzi di ferro e d'ottone, il Soldato, tosto servitoseno, deve forbiti con un panno, ed osservare nel pulirli tutti i metodi che gli sono stati insegnati, secondo le istruzioni a tale riguardo.

Il soldato deve inoltre conoscere pienamente la proprietà di tutti i pezzi delle sue armi, la maniera di smontarli e di ricongiungerli, come anche l'oggetto, l'effetto e la denominazione d'ognuno di essi. Egli dovrà aver cura che gli oggetti della bufteria siano sempre imbiancati ed incerati a dovere, secondo la loro qualità.

ART. 252

Maniera di portare ed aggiustare gli effetti di vestiario e le armi

Il *schako* ed il berretto di fatica si portano dritti, ed a piombo in modo, che la linea di mezzo della visiera corrisponda alla linea del naso; gli orecchioni quando sono posti sotto il mento devono stare indietro delle guancie, ed annodati stretti al viso; quando essi sono rilevati stanno fissi alla nappa.

I soggoli dei berretti di fatica dovranno stare sopra la visiera.

La cravatta sarà sufficientemente serrata, onde non si apra nello affibbiare col fermaglio la goletta dell'abito.

Il collo della camicia non deve sporgere fuori della cravatta.

L'abito e la giubba sono chiusi alla goletta, ed abbottonati in tutta la loro lunghezza; essi sono tirati verso le anche, onde cuoprano i fianchi, e non facciano pieghe quando il Soldato è caricato.

La linea di mezzo del vestito o giubba deve corrispondere alla cucitura dei pantaloni.

I pantaloni sono sostenuti dalle bretelle, ed affibbiati di dietro, calzati in modo da non impedire il movimento delle gambe; essi devono cuoprire la nocca ed il collo del piede.

Lo zaino deve combaciare perfettamente colla schiena, e giungere all'altezza delle spalle; il capotto arrotolato nel fodero è ritenuto da apposite correggie sopra lo zaino.

La sciabola, il cui budriere passa sotto la contropallina destra, è posta in modo, che l'elsa sia sotto l'angolo sinistro della giberna; ed il puntale all'altezza del polpacchio destro.

La giberna, la cui bauldiera passa sotto la contropallina sinistra è situata in quadro sulla natica destra, la parte superiore ben orizzontale, e circa all'altezza dei lombi in modo che si trovi a un dipresso cinque centimetri sotto allo zaino.

La masticaglia dev'essere situata in modo che mantenga la giberna fissa in detta posizione.

Nella giberna vi saranno sempre due pietre focaie impiombate, cavastracci, il giravite e l'ampollina dell'olio.

Le bufterie, e specialmente le correggie che ritengono lo zaino, saranno imbiancate in modo da non macchiare il vestito.

I fucili, salvo in caso d'esercitazione, sono sempre muniti della pietra focaia impiombata, i cui angoli sono smozzati.

La spilla a fucione è assicurata per l'anello principale al secondo bottone dell'abito, della giubba o del cappotto, e passa nella bottaniera corrispondente, in modo che la cetenella faccia una linea doppia cadente sulla bufteria.

ART. 253

Recando dispacci o rapporti

Comandato d'ordinanza per portare dispacci o rapporti, il Soldato deve ricevere da colui che egli rileva gli ordini, le istruzioni e le notizie occorrenti; non deve trattarsi a capriccio in nessun luogo, e deve aver cura di non perdere le carte e di preservarle dall'umidità.

ART. 254

Modo di consegnarli

Dovendo rimettere una lettera od un rapporto al suo superiore, prima di entrare ove questi si trova, egli deve riporre la carta tra la bacchetta e la canna del fucile privo della bayonetta, si presenterà coll'arma al braccio, e soffermatosi a poca distanza presenterà l'arma inchinando il fucile, acciocchè il superiore possa prendere la carta; rialzato quindi il fucile egli starà in quella posizione finchè gli venga ordinato di ritirarsi, locchè eseguirà rimettendo l'arma al braccio destro, e facendo dietro fronte.

Qualora non abbia il fucile presenterà il dispaccio colla mano sinistra, e saluterà contemporaneamente colla destra, aspettando per rimettersi che gli venga ordinato.

ART. 255

Facendo funzioni di Sotto Caporale

Il Soldato allorchè fa le funzioni di Sotto Caporale deve mantenere il buon ordine e procurare che gli uomini si contengano decentemente, ed adempiano al loro dovere.

ART. 256

Suoi doveri essendo di guardia

Il Soldato che è di guardia, deve penetrarsi dell'importanza del servizio che gli viene affidato, e considerare che spesso da una sentinella dipende la salvezza della guarnigione ed alle volte d'una armata intera.

Egli deve presentarsi colle sue armi in perfetto stato, e durante tal servizio non può allontanarsi per qualsiasi causa dal posto senza ottenerne la permissione dal Comandante.

ART. 257

Essendo in sentinella

Il Soldato che è in sentinella non può abbandonare il posto sotto alcun pretesto prima d'essere rilevato. Qualora venisse dimenticato il cambiarlo, ovvero gli occorresse qualche bisogno od accidente, egli dovrà chiamare direttamente la sentinella dal posto donde viene il cambio o la più vicina, e così di mano in mano sino al posto principale.

Il Soldato di sentinella dovrà sempre avere l'acciarino scoperto, e tenere l'arma in riposo, meno nei casi in cui gli sarà permesso d'entrare nel casotto, nel quale terrà l'arma al piede.

ART. 258

Essendo rilevato

Il Soldato in sentinella non si lascia rilevare che dal Caporale di muta o dal Soldato che ne fa le veci. La sentinella non si lascia cambiare o rimpiazzare da nessuno che non sia armato come essa. Avvicinandosi il cambio la sentinella deve mettersi sul punto ov'è stata condotta, e tenersi coll'arma e col corpo nella posizione prescritta.

La consegna del posto, e la comunicazione degli ordini ed avvertimenti relativi al medesimo, devono farsi esattamente ed in modo che abbiano a sentir solamente colui che è condotto in sentinella ed il conduttore; non devono però i Soldati a tal effetto inclinare il capo l'uno verso l'altro, ma bensì mantenere il corpo diritto; a tal consegna la sentinella non può ricevere verun cambiamento, se non dal Caporale di muta.

Solamente quando la sentinella rilevata si allontani di nove passi, la nuova può muoversi dalla sua posizione andando, tre o quattro passi a destra ed altrettanti a sinistra del posto nel quale fu situata; questo posto sarà sempre, qualora trattisi di una porta, a sinistra della persona che entra.

ART. 259

Ritirandosi nel casotto

Quando piove o fa tempo cattivo assai, la sentinella può entrare nel suo casotto o ritirarsi al coperto nel luogo a ciò destinato; essa deve però in tal caso raddoppiare l'attenzione ed uscire quando passa un superiore per rendergli gli onori dovuti al suo grado.

ART. 260

Contegno della sentinella

La sentinella non può mangiare, né bere, né fumare, né deporre in modo alcuno l'arma e tanto meno lasciarsela togliere di mano da qualunque persona di qualsiasi grado, né permettere che alcuno gli si avvicini di troppo, massimamente di notte, al qual effetto deve procurare, quanto è possibile, che le persone che passano si tengono dal lato opposto al luogo dov'è situata.

Essa non deve prendere da chicchessia la menoma cosa, né entrare con alcuno in discorso, ma deve indirizzare tutti al capo-posto; interrogata da un superiore deve far risposte brevi, congrue e convenienti.

Trovandosi insieme due sentinelle non devono parlar tra di loro, né oltrepassarsi nel passeggiare, ma bensì andando su e giù in senso contrario stare attenti in guisa che nulla sfugga alla loro vigilanza.

ART. 261

Onori che deve rendere la sentinella

Passando il SS. Sacramento, una Processione, Truppe, ovvero un superiore qualunque davanti ad una sentinella, essa deve recarsi al posto e nella direzione dov'è stata condotta, ed ivi rendere gli onori militari.

Questi onori consistono nel mettersi alla posizione di *Ripos' arm'* quando passano Sergenti o Marescialli d'alloggio, nel portare l'arma in spalla a tutti gli Uffiziali di grado inferiore a quello di Maggiore, nel presentare l'arma agli Uffiziali superiori, e nel mettere il ginocchio a terra pel SS. Sacramento.

Le persone decorate della Medaglia d'onore, della Croce di milite, e Cavaliere dell'Ordine militare di Savoia, i Cavalieri dell'Ordine civile di Savoia, i Cavalieri de' Ss. Maurizio e Lazzaro, ed i Cappellani, i Commissarii di Guerra ed i Chirurghi militari quando vestono le loro divise, sono pel saluto individuale assimilati agli Uffiziali di grado inferiore a quello di Maggiore. Così pure i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, Gran Cordoni, e Commendatari de' Ss. Maurizio e Lazzaro, e di Savoia, saranno considerati come Uffiziali Generali.

Le persone per le quali la sentinella deve chiamare all'armi, sono indicate dal Regolamento del servizio di Piazza.

Nella Chiesa la sentinella sta in piedi nel luogo indicato, tiene l'arma al piede, s'inginocchia quando lo richiedono le funzioni, ed eseguisce inoltre le consegne speciali che le sono date.

Dopo la ritirata sino alla sveglia, se non che passi il SS. Sacramento, e nei posti in faccia al nemico senza eccezione in nessun tempo, non veegono dalla sentinella resi onori militari, ma tutta la di lei attenzione dev'essere rivolta all'oggetto pel quale essa fu posta, né in veruna occasione essa fa fronte, se non a ciò che in forza della consegna deve fissarne l'attenzione.

ART. 262

Vigilanza

La sentinella non deve tollerare intorno al suo posto immondizie, gridi, rumori, risse, azzuffamenti o spari di fucile, di razzi o d'altro, né permettere che si fumi o si abbia fuoco in alcun altro modo, specialmente se trovati ad un ponte di legno o presso cannoni, fieno, legna, paglia o magazzini di munizioni.

In nessun caso ed in nessuna maniera non deve sopportare né insolenze, né danni.

Esistendo concorso di gente od altro motivo di sospetto deve gridare *All'armi*.

Essendo in sentinella al corpo di guardia il Soldato deve impedire che alcuno compresi gli uomini di guardia, se non che la guardia debba prendere le armi o che debbano essere mutate le sentinelle, si avvicini allo stendardo, alle armi ed alle cose affidate.

La sentinella posta alla custodia di una casa, baracca, stanza od altro simile edificio, deve fare attenzione a chi entra ed esce, specialmente nel tempo in cui è assente colui pel quale la guardia fu stabilita, chiederne il motivo secondo le circostanze, e fermar quelli che dessero fondato sospetto, facendone rapporto al momento della venuta del Caporale di muta o della persona presso di cui è in fazione.

ART. 263

Avvisa il posto degli accidenti straordinarii

Qualora si manifesti un incendio od accada altra cosa importante, la sentinella se non può avvertire il posto deve sparare la sua arma, e quando abbisogni sparare anche tre volte.

Osservando che presso un magazzino di munizioni si sia sparsa polvere o cose simili, ovvero che vi sia qualche pericolo d'incendio, essa è obbligata a darne subito avviso.

ART. 264

Vigilanza sulle opere di fortificazione

Nelle opere esteriori non deve soffrire che alcuno salga sopra le palizzate, i cancelli e le inferriate, o si fermi sopra il bastione, e se mai qualcuno volesse disegnare le opere, chiamerà subito la guardia per farlo arrestare.

ART. 265

Vigilanza della sentinella di notte tempo

Di notte tempo, vedendosi alcuno vicino, deve gridare *chi va là, alt'*, portando l'arma alla posizione di pronti e chiedergli il motivo per cui si trovi colà.

Tale circospezione si deve usare specialmente in faccia al nemico. Essendovi motivo di sospetto, la sentinella deve procedere tosto all'arresto e chiamare gente dal posto, ovvero custodire l'arrestato sino a che sia cambiata, facendolo coricare a terra, ed avvertendolo che gli farà fuoco addosso se si alza; alla muta ne farà la consegna.

Qualora invece non riceva alcuna risposta, si deve scagliare coll'arma montata sopra colui che non risponde, avvertendolo che se persiste a tacere lo arresterà, e che fuggendo gli farà fuoco addosso.

Se risponde, la sentinella deve accennargli di proseguire e lasciarlo andare pel suo cammino; se però da qualche sospetto ovvero mostra di farsi giuoco della sentinella, essa deve arrestarlo e farne avvertito al più presto possibile il corpo di guardia.

Qualora tentasse di metter le mani sopra la sentinella, o dandosi alla fuga si rendesse sospetto, essa deve fargli fuoco addosso senza riguardo, massime in faccia al nemico.

Di notte tempo essa deve stare attenta principalmente ai fossi ed alle strade coperte, intimare a chi compaia di fermarsi, e non ricevendo alcuna risposta fargli fuoco addosso senza riguardo, a seconda delle circostanze e specialmente in faccia al nemico.

ART. 266

Riconosce le Ronde e Pattuglie

Se al grido *alt'*, *chi va là*, vien risposto: un Uffiziale di visita, ovvero la Ronda, od una Pattuglia, se la sentinella è prossima al posto procede come è detto nel Regolamento di servizio militare nelle Divisioni e Piazze.

Qualora il corpo di guardia sia lontano, cosicchè riesca inutile il chiamar all'armi, la sentinella deve contentarsi colla precauzione e nelle maniere che vennero sopra indicate per gli altri avvicinamenti, e tosto ch'ella si sia messa alla debita posizione, grida: *Ronda, ovvero Pattuglia passi*. La Pattuglia o Ronda devono proseguire la loro strada, e la sentinella le accompagnerà collo sguardo, volgendosi sempre verso di loro alla stessa posizione di pronti finchè siansi allontanate.

ART. 267

In faccia al nemico

In faccia al nemico le sentinelle e le vedette, come le pattuglie, ed in generale tutti i posti, useranno quelle precauzioni che saranno loro indicate.

Quando nei posti avanzati vengono collocate doppie vedette, esse non debbono al sentir qualche fucilata far fuoco entrambe nel tempo medesimo, ma una di esse deve aver l'arma caricata, ond'essere pronta al sostegno dell'altra.

Le sentinelle dei posti avanzati non debbono per cattivo tempo mettersi al coperto in alcun luogo, donde non possano tutto esattamente vedere, sentire e scoprire.

Osserveranno inoltre il disposto degli articoli 5 e 6 del capo 4, tit. 7 del Regolamento pel servizio di campagna.

ART. 268

Ulteriori doveri della sentinella di notte-tempo

In campagna dalla ritirata alla sveglia, quando non venga altrimenti ordinato, le sentinelle devono gridare ogni quarto d'ora: *sentinella all'erta*; lo stesso fanno in guarigione le sentinelle sopra i bastioni; questa chiamata passa da una sentinella all'altra, e quando una manca ne passa l'avviso per mezzo delle altre sino al corpo di guardia o posto, onde se ne possa investigare la cagione; le istruzioni ulteriori su questo proposito sono indicate nel Regolamento pel servizio nelle Divisioni e Piazze.

ART. 269

Doveri del Soldato impiegato nel trasporto della polvere

Il Soldato quando venga impiegato pel trasporto di polvere, ed abbia chiodi o ferri alle scarpe o stivali, deve andarne senza onde evitare ogni disgrazia.

ART. 270

Sotto le armi

Sotto le armi l'immobilità ed il silenzio sono il primo dovere del Soldato, egli non debbe proferir parola, nè far movimento, se non in seguito a comando militare.

Senza aver avuto precedentemente l'assenso del suo superiore immediato, non può mai allontanarsi dal suo posto nè scostarsi dai ranghi.

ART. 271

In marcia

Marciando di notte, nessuno deve permettersi di fumare o battere il fuoco, se ciò non è precisamente concesso dal Comandante, ed essendo in vicinanza del nemico deve ognuno prestare la massima attenzione ai rumori, movimenti ed altri indizi che ne accennassero la presenza, ed usare la massima circospezione per non essere scoperto.

ART. 272

Nella mischia

L'obbligazione di condursi con valore, obbedienza e ferma volontà di servire il Sovrano con tutti i suoi mezzi, senza riguardo alla propria vita, e di osservare ciò che si prescrive al militare nei doveri generali, dev'essere presente al soldato nel momento della mischia, onde spingerlo a fare il suo dovere da valoroso, ed a prestar attenzione ai comandi e segnali de' suoi superiori in un momento sì decisivo.

Negli attacchi in linea egli non deve mai abbandonare il suo luogo.

Rimanendo ferito leggermente egli deve in seguito a fasciatura raggiungere tosto la compagnia, e non allontanarsi mai sotto verun pretesto, nemmeno per soccorrere feriti, qualora non ne abbia ricevuto l'ordine positivo.

Meno in caso di una grave ferita, il Soldato non deve abbandonare il combattimento di propria volontà, egli deve riflettere che è dovere preciso dell'uccidere sull'istante colui che si mostrasse vile al punto di ritirarsi dalla pugna per vergognosa timidezza o per illecita avidità di bottino, o per altri simili motivi disdicevoli, siccome anche colui che in una circostanza così importante ardisse tener discorsi atti a far scemare il coraggio de' suoi compagni, ovvero si rifiutasse apertamente agli ordini del Comandante.

ART. 273

Confidenza nei superiori

Il Soldato deve mostrare agli Uffiziali confidenza ed attaccamento, la salvezza loro debb'esserli cara; deve sostenerli e difenderli, ed in tal guisa agevolare ad essi il modo di giudicare delle intenzioni del nemico e di muovere e dirigere la Truppa loro.

Egli non deve in alcuna circostanza abbandonare le insegne ed i suoi superiori secondo il suo giuramento.

È ignominiosa macchia per la Truppa il meritare rimproveri a tale riguardo.

ART. 274

Riguardo verso i prigionieri

Non si devono maltrattare i prigionieri, vecchi, donne, ragazzi e le persone inermi; è cosa vile ed inumana l'incrudelire contro gente disarmata.

ART. 275

Deve conoscere i Regolamenti

Ogni soldato deve procurare di conoscere ed osservare esattamente le discipline stabilite in guernigione ed in campagna, e tutti i precetti del presente Regolamento contenuti tanto in questo paragrafo riguardante il Soldato, quanto nelle altre parti per ciò che può spettargli, e specialmente nei doveri generali, e procacciarsi quelle cognizioni che possono renderlo atto all'avanzamento.

ART. 276

Essendo comandato d'ordinanza

Essendo comandato d'ordinanza presso un superiore, fa servizio in montura con sciabola e giberna, e se vi passa la notte porta seco lo zaino ed il fucile.

Il Soldato d'ordinanza non deve mai allontanarsi dalla casa del superiore a cui è destinato, dipende intieramente dal medesimo, e lo segue ogniquivolta uscendo esso per affari di servizio gli ordini di accompagnarlo; in tale caso egli si tiene sempre a rispettosissima distanza.

PENE

imposte ai delitti di diserzione, insubordinazione,
furto e violenze

Estrate dal Regio Codice Penale Militare
in data del 28 luglio 1840.

CAPO I

Della diserzione

185. È disertore, tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra, il Militare che abbandona il servizio attivo che presta nell'Esercito.

186. Sarà considerato averlo abbandonato in tempo di pace:

1.º Il Soldato o Basso-Ufficiale che senza permissione in iscritto del superiore cui spetta il darlo, si assenta dal Corpo cui appartiene, e non vi fa ritorno nelle ore ventiquattro successive all'assenza;

2.º Quello che essendo in permesso per tempo limitato ne oltrepassa il termine.

187. Questi termini trascorsi, il Comandante cui spetta il dichiarare la diserzione, dovrà in tempo di guerra dare immediatamente per disertore il Soldato o Basso-Ufficiale assente senza licenza.

In tempo di pace il Comandante potrà ritardare la dichiarazione, ma non oltre gli otto giorni a partire e compreso quello dell'assenza o dello spirare del permesso.

Ove tale dichiarazione non seguisse, ovvero venisse ritardata oltre il termine di giorni otto, questo termine trascorso, detti Soldato o Basso-Ufficiale si avranno cioè non ostante per disertori.

188. Se prima però dello spirare del detto termine di giorni otto il Soldato o Basso-Ufficiale non dato per disertore si presentasse volontariamente a qualche autorità, dichiarando volersi restituire al Corpo cui appartiene, e vi si rendesse realmente nel modo e nei termini che gli fossero dall'anzidetta autorità prescritti, non andrà soggetto che a castighi disciplinari; ed autorizziamo in tal caso i Comandanti dei Corpi a far cancellare la dichiarazione di diserzione che fosse emanata dopo l'atto di presentazione.

L'autorità, avanti alla quale il Soldato o Basso-Ufficiale si sarà come sovra presentato, dovrà munirlo di una dichiarazione comprovante tale volontaria sua presentazione, colla data di essa, e dirigerla al corpo, deposito, battaglione, squadrone isolato o distaccamento cui appartiene, od è aggregato, con un foglio di via, in cui se gli prescriverà il modo ed il tempo per recarvisi.

Qualora poi il Soldato o Basso-Ufficiale non si presentasse che dopo la dichiarazione di diserzione, o dopo scaduto il termine dei giorni otto, ma non oltre quello di giorni venti, da computarsi come sovra, giunto che sarà al Corpo, il Comandante del medesimo lo denuncierà all'Uditore di Guerra trasmettendogli contemporaneamente copia dell'assente. L'atto di presentazione colla dichiara della data dell'arrivo al Corpo del detto Soldato o Basso-Ufficiale.

Allo stato di questi documenti l'Uditore dichiarerà non farsi luogo alle pene per la diserzione. L'anno però di servizio successivo al giorno della detta presentazione non verrà computato nel tempo di servizio fissato dall'assente.

189. Le disposizioni contenute nei precedenti tre articoli non saranno applicabili:

1. Ai Soldati o Bassi-Ufficiali in congedo illimitato, che chiamati sotto le bandiere, non vi si presentassero, ma si osserveranno quanto ai medesimi i particolari regolamenti che li riguardano;

2. Alle diserzioni qualificate prevedute dagli articoli 192 a 195 inclusivamente, nelle quali il disertore dovrà esser dato immediatamente per disertore.

190. Si avranno per disertori, ancorché non dichiarati tali, sia in tempo di pace che di guerra:

1. Il Soldato o Basso-Ufficiale arrestato fuori dei limiti stabiliti con pubblici bandi nelle guarnigioni, città, fortezze, nei presidii ed accampamenti, nelle marcie, accantonamenti, alloggi, distaccamenti ed ospedali militari, ed in mancanza di limiti, lungi metri quattromila novecento trentadue (pari a due miglia) da alcuni di detti luoghi;

2. Quello che sebbene arrestato nei detti limiti, od in mancanza di essi a minor distanza di metri quattromila novecento trentadue, avrà tuttavia colla vendita del vestimento, dell'armamento, o con altro modo manifestata l'intenzione di disertare;

3. Quello che sarà arrestato alla frontiera o colto nell'atto prossimo di disertare, come sarebbe nello scendere le mura di una fortezza, ed in tempo di guerra nell'oltrepassare le gran guardie del campo, od in mancanza loro al di là di metri quattrocento sessantadue (pari a trabucchi centocinquanta) dai rispettivi lati del medesimo.

191. Le diserzioni di cui negli art. 186 e 190 saranno punite, se all'interno colla reclusione militare da uno a tre anni, e se all'estero sino a cinque.

In tempo di guerra le dette pene saranno rispettivamente aumentate di un grado.

192. La diserzione al nemico, quella commessa in presenza del medesimo od in occasione di qualche spedizione militare saranno punite colla morte.

193. La diserzione, che avesse luogo disarmando una sentinella od un posto, sarà punita colla morte passando per le armi.

Quella commessa con violenza alla forza armata; si punirà coi lavori forzati a vita.

194. Per le recidive della diserzione, egualmente che per le diserzioni commesse dal militare:

1. Essendo di scorta, di picchetto o di altro servizio armato;

2. Asportando le armi, o abducendo il cavallo; la pena sarà in tempo di pace di cinque anni di reclusione militare estensibile ai lavori forzati per dieci anni, ed in tempo di guerra sarà quella dei lavori forzati a tempo.

195. Per quelle commesse dal militare:

1. Previo complotto;

2. Essendo di sentinella, di guardia od in distaccamento in forti isolati;

3. Scendendo dalle mura di una fortezza, o mediante sforzamento o rottura di porte o mura;

4. Trovandosi al comando della scorta, della guardia di un posto, d'un distaccamento, del picchetto o di altro servizio armato;

5. Asportando od in altro modo divertendo fondi della compagnia o del corpo;

La pena sarà in tempo di pace dei lavori forzati a tempo, estensibile ai lavori forzati a vita, ed in tempo di guerra potrà essere quella della morte passando per le armi.

200. Il progetto di disertare combinato fra tre o più militari sarà considerato complotto.

Se in seguito al complotto la diserzione ebbe luogo, l'autore del medesimo sarà punito colla morte passando per le armi.

Le pene contro ai disertori saranno quelle stabilite dall'art. 195.

Ove la diserzione non sia stata eseguita, l'autore del complotto verrà in tempo di pace condannato ai lavori forzati, ed i complici saranno puniti colla reclusione militare; in tempo di guerra la pena sarà per questi di mille duecento a mille ottocento colpi di verghe, e per l'autore del complotto quella della morte passando per le armi.

La semplice proposizione di disertare, ed il complotto intavolato ma non conchiuso daranno luogo in tempo di pace a castighi disciplinari contro ai complici; il capo però sarà condannato alla reclusione militare estensibile da uno a tre anni; ed in tempo di guerra, tanto l'autore, quanto i complici saranno puniti con mille duecento colpi di verghe.

201. Tra i Soldati o Bassi-Ufficiali partecipanti al complotto di cui l'autore non sia chiarito, il più avanzato in grado, e se a grado eguale il più anziano, e ad eguale anzianità di servizio il più vecchio di età sarà riputato e punito qual capo.

Il Basso-Ufficiale complice del complotto, quando si conosca essere un altro l'autore, andrà soggetto al *maximum* della pena stabilita per complici.

202. Sarà considerato e punito quale complice del complotto il Soldato o Basso-Ufficiale che essendo informato non lo avrà immediatamente rivelato ai suoi superiori.

203. Non sarà più considerato come complice del complotto colui che svelando in tempo e scoprendone i colpevoli, avrà facilitato i mezzi di arrestare alcuno, e somministrato una semipiena prova contro al delinquente.

L'autore del complotto non godrà in nessun caso di questo favore.

CAPO II

Della complicità in fatti di diserzione

205. L'aiuto o consiglio dato da chiunque, in tempo di pace, ad un Militare del nostro Esercito per disertare, sarà punito colla pena della reclusione militare estensibile da uno a tre anni, se precede la diserzione; se ha luogo dopo la diserzione, per favorirne la fuga o per sottrarlo alle ricerche della giustizia, la pena sarà quella del carcere non minore di sei mesi ed estensibile a due anni.

In tempo di guerra la pena sarà nel primo caso quella dei lavori forzati per dieci anni, nel secondo quella della reclusione militare da cinque a sette anni, secondo le circostanze.

Se l'aiuto o consiglio risultasse diretto a favorire la diserzione al nemico, o se il colpevole sapeva che il disertore vi voleva passare, la pena sarà in qualunque caso quella della morte.

CAPO III

Dell'insubordinazione, dell'ammutinamento e della rivolta

214. Il Militare, che con parole, scritti, gesti o modi sconvenienti offenderà si direttamente che indirettamente, ancorché non presente, il suo superiore, o che contro al medesimo userà minacce, o vie di fatto, è colpevole di reato di lesa subordinazione.

215. Nei reati d'insubordinazione il grado onorario sarà considerato come grado effettivo.

216. Le semplici offese o la disubbidienza verso il superiore relativa a qualunque oggetto si ordinario che straordinario del nostro servizio si puniranno colle carceri, anche il Basso-Ufficiale.

Essendo dette offese o disubbidienze accompagnate da gesti, modi sconvenienti o parole, oltraggianti o minacciose o da formale rifiuto di ubbidire, o trattandosi di delinquenti già condannati con sentenza per simili reati, la pena sarà pel Basso-Ufficiale o Soldato quella della reclusione militare estensibile al *maximum*.

217. Se l'insubordinazione consisterà in violenze od atti minacciosi con armi, o sarà commessa in servizio od in occasione di esso, ovvero in presenza di truppa raccolta per qualunque oggetto, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

218. L'insubordinazione commessa sotto le armi, tuttoché non accompagnata da via di fatto, si punirà colla pena dei lavori forzati a tempo, estensibile secondo le circostanze ai lavori forzati a vita.

Qualora però l'insubordinazione desse luogo all'ammutinamento od alla rivolta preveduti dall'art. 226 primo alinea e 227, ovvero tendesse a promuovere o favorire tali reati, la pena sarà della morte passando per le armi.

219. Se il superiore offeso non è Ufficiale, e sempre che non si tratti del caso preveduto nell'alinea dell'articolo precedente, le pene stabilite negli articoli 216, 217 e 218 saranno secondo le circostanze diminuite di uno o due gradi.

220. L'insubordinazione commessa con vie di fatto sarà in qualunque tempo e circostanza punita colla pena di morte passando per le armi, se il superiore offeso è Ufficiale, e se egli è Basso-Ufficiale con quella dei lavori forzati a tempo, estensibili secondo la gravità dei casi ai lavori forzati a vita.

Qualora però le vie di fatto verso il Basso-Ufficiale avessero cagionato la morte di lui, o fossero commesse sotto le armi, la pena sarà della morte passando per le armi.

221. Si avranno per vie di fatto, tuttoché commesse senz'armi, le ferite, le percosse ed i mali trattamenti qualunque, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere fatto con armi.

222. L'omicidio del superiore commesso con premeditazione, con prodezione od agguato, o con alcuna delle altre circostanze, di cui al num. 3^o dell'art. 54, sarà punito colla morte.

Colla stessa pena si punirà il tentativo di esso, egualmente che le ferite o le percosse in tali circostanze causate.

223. Nei reati d'insubordinazione la provocazione non sarà mai considerata come circostanza attenuante.

224. Se dal complesso dei fatti costituenti alcuni dei reati, di cui nei precedenti articoli, risulterà essersi voluto promuovere o favorire l'ammutinamento o la rivolta, i colpevoli andranno soggetti alle pene stabilite per questi reati.

225. Saranno considerati in istato di ammutinamento i militari chiunque siano, che, riuniti in numero di tre, o più, rifiuteranno di ubbidire ad un loro superiore, o chiederanno tumultuosamente o con minacce alcuna cosa.

226. Le pene per l'ammutinamento saranno:

Per quello commesso sotto le armi, ovvero concernente ad un ordine relativo al servizio armato, della morte passando per le armi.

Per quello relativo soltanto a domande, lagnanze od ordini non concernenti al servizio armato, della destituzione e della relegazione militare estensibile a cinque anni, o della reclusione militare.

A queste pene rispettivamente andranno soggetti gli instigatori, provocatori ed autori dell'ammutinamento, e fra i partecipanti, due de' più elevati in grado, il Soldato più anziano di servizio, ed a eguale anzianità di servizio il più vecchio d'età.

Tutti gli altri partecipanti saranno nel primo caso puniti con pene più o meno gravi secondo la maggiore o minore ostinazione e le altre circostanze; nel secondo caso andranno soggetti a pene disciplinari.

227. Gli ammutinati che non si arrendessero alla prima intimazione di sciogliersi, o che prima di questa avessero opposta resistenza od usata violenza alla forza incaricata di costringerli alla ubbidienza, saranno considerati in istato di rivolta, e tanto gli instigatori, provocatori, od autori, quanto i partecipanti saranno puniti di morte passando per le armi; i partecipanti però godranno del beneficio della sorte conceduto dall'art. 468, e secondo le norme stabilite dallo stesso articolo e dal seguente 469.

Il colpevole che cederà all'intimazione fatta di sciogliersi andrà esente dall'incorsa pena.

228. Qualunque militare, che trovandosi presente ad un ammutinamento od ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti onde impedirli, ovvero che, quantunque non presente, avendone avuta notizia, non ne renda all'istante informato il suo superiore, sarà punito, se è Ufficiale, colla destituzione e relegazione militare estensibile, secondo le circostanze, alla relegazione a vita, e se Basso-Ufficiale o Soldato, colla reclusione militare, e, secondo le circostanze, coi lavori forzati a tempo, estensibili ai lavori forzati a vita.

229. Le attestazioni, dichiarazioni, domande, ricorsi o rappresentanze fatte collettivamente da più di due Militari, sia in voce che per iscritto, egualmente che le deliberazioni in corpo, sono proibite, sotto pena della relegazione militare, o del carcere da uno a tre anni, se Ufficiali o Bassi-Ufficiali, ed inoltre rispettivamente della destituzione o cassazione del maggiore in grado, ed a grado eguale del più anziano tra loro, che avranno portato la parola, firmato lo scritto, ovvero promossa la deliberazione a nome degli altri; e, quanto ai Soldati, della reclusione militare da uno a tre anni.

In tempo di guerra queste pene saranno accresciute di uno o più gradi secondo le circostanze.

Di altri speciali reati in servizio.

230. La sentinella o vedetta, che, collocata in faccia al nemico, abbandonerà il suo posto, sarà punita di morte passando per le armi;

Quella che in tempo di guerra, nelle fortezze, od essendo la truppa in campagna violerà la consegna, o sarà trovata dormendo, si punirà colla pena dei lavori forzati, estensibili alla morte passando per le armi, secondo la gravità dei casi e l'importanza delle consegne.

231. In tempo di pace, ed anche di guerra, non essendo la truppa in campagna o nelle fortezze, la pena per reati preveduti dall'articolo precedente potrà essere diminuita di uno o più gradi.

232. Il militare che abbandonerà la guardia di cui fa parte, o vi commetterà altri simili mancanenti, sarà punito col carcere o colla reclusione militare da uno a cinque anni.

Potrà la pena, secondo l'importanza del posto e la gravità dei casi, estendersi al *maximum* della reclusione militare.

Il capo-posto però, nel caso di abbandono o di violazione della consegna, sarà punito a norma degli articoli 230 e 231.

233. Il militare di servizio sotto le armi, o comandato di picchetto armato, od anche di scorta, che abbandonerà il suo posto, o vi sarà trovato ubriaco, o vi commetterà altri simili mancanenti, sarà punito, secondo le circostanze e l'importanza del servizio, colla pena del carcere o della reclusione militare da uno a tre anni.

234. Il militare, che con atti ostili, non comandati dal suo superiore, avrà esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra od a soffrire rappresaglie, sarà punito colla pena di un anno di detenzione o di reclusione militare.

Se la guerra ne fosse seguita o le rappresaglie avessero avuto luogo, la pena sarà della relegazione militare o dei lavori forzati per quindici anni, salve in ogni caso le maggiori pene per i reati speciali che avessero accompagnato tali atti ostili.

235. Il militare che avrà lasciato fuggire, od in alcun modo favorito la fuga di un arrestato o di un prigioniero di guerra, sarà, secondo l'importanza della custodia, punito, nel caso di semplice negligenza, se Basso-Ufficiale o Soldato, colla reclusione di un anno; concorrendovi negligenza grave o malizia, le pene suddette saranno nei medesimi rispettivamente della reclusione militare estensibile al *maximum*.

La pena sarà quella della morte, passando per le armi, qualora la consegna dell'arrestato o del prigioniero di guerra abbia avuto luogo coll'espressa condizione di vita per vita.

239. Il militare che, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, lo smarrità o trascurerà di custodirlo gelosamente, o di rimetterlo alla persona a cui sarà indirizzato, od a quella che sarà autorizzata a riceverlo, ovvero trovandosi in pericolo imminente di cadere pri-

gioniere del nemico o di essere sorpreso da rivoltati o ribelli, non tentasse ogni modo di disporre tale ordine o dispaccio, sarà considerato reo di grave colpa, e punibile, secondo il grado, con un non grado di negligenza, colla relegazione o reclusione militare, estensibile a cinque anni.

Se ardisse egli stesso di romperne il sigillo, la pena sarà, secondo la gravità delle circostanze, della destituzione o relegazione militare, o della reclusione militare, estensibile ai lavori forzati a tempo.

240. Chiunque in tempo di guerra maltratterà, ritarderà od arresterà con violenza o dolosi raggi- gieri Aiutanti di campo, Uffiziali dello Stato Maggiore, corrieri, ordinarie, pedoni o messaggieri spediti con ordini o dispacci per servizio militare, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

Potrà la pena, secondo la gravità delle circostanze, essere quella della morte.

Queste pene potranno, in tempo di pace, secondo i casi e le circostanze, essere diminuite di uno o più gradi.

241. Il militare che in tempo di guerra nelle fortezze minacciate dal nemico, od all'Esercito in faccia al medesimo, e senza giustificare di alcun legittimo impedimento, non si renderà, in caso di all'arme o quando si batterà la raccolta generale, al suo posto, la pena sarà della destituzione e relegazione militare a tempo, o quella delle verghe non minore di mille duecento colpi.

242. La pena pel militare, che senza esservi autorizzato assumesse o ritenesse un comando qualunque, desse disposizioni od ordinasse mosse di truppe, sarà della dimissione e detenzione, ovvero della cassazione e del carcere, salve sempre in caso di rivolta o di tradimento le pene stabilite per questi reati.

243. La prevaricazione, ossia dolosa violazione mediante danaro, promesse od altre cose, dei doveri imposti dalle leggi al militare, sarà punita colla pena della reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati per dieci anni, salve le pene maggiori in caso di specifici reati.

245. Il militare, che in caso di arresti o di perquisizioni si sarà appropriato effetti sequestrati o formanti corpo di delitto, sarà considerato come reo di furto e punito colla reclusione ordinaria non minore di cinque anni.

La pena sarà dei lavori forzati estensibile sino a quindici anni, ove il colpevole avesse ricevuto i detti effetti in custodia.

247. Il militare, che chiamato nelle forme prescritte a deporre come testimone davanti un Giudice incaricato dell'istruttoria di una causa non vi si presenta, incorrerà nella pena della detenzione o del carcere.

CAPO IV.

Della subornazione, dei reati d'alto tradimento militare,

di altri reati contro la sicurezza dello Stato e di quelli che si commettono per codardia.

248. Chiunque direttamente od indirettamente, in parole od in iscritti, con doni o promesse od in qualsivoglia altro modo e sotto qualsiasi pretesto o motivo darà opera ad instigare o ad indurre alcun militare del nostro Esercito a commettere alcuno dei reati preveduti da questo capo o dai capi I, II e III, sarà colpevole di subornazione, ed incorrerà nella pena stabilita pel reato stesso, aumentata però di un grado, ed estensibile eziandio alla morte, sebbene il reato non fosse punibile che colla pena dei lavori forzati a vita.

In tempo di pace però se la praticata subornazione non avrà sortito il suo effetto, la pena potrà essere diminuita di uno o più gradi.

249. Alla pena della morte andrà soggetto chiunque nel modo e coi mezzi sopra indicati farà levata di truppe, arruolerà o cercherà di arruolare alcun militare del Nostro Esercito al servizio estero, o per gente ribellata contro alla Regia Nostra autorità.

250. Il colpevole dei reati preveduti dai precedenti capi I, II e III e dal presente, sarà ammesso a godere dell'impunità, scoprendo i suoi complici, purchè non sia l'autore del reato, nè l'istigatore al medesimo, e non sia stato prevenuto dal Fisco.

I denunciatori, che non essendo complici di simili reati, metteranno nella forza alcuna persona che abbia nel modo sopra indicato, comunque senza effetto, istigato a qualcuno dei sopra espressi reati, e somministreranno al Fisco una prova almeno semipiena contro al delinquente, otterranno un premio di lire trecento, che verrà loro corrisposto dalle Nostre Finanze sopra declaratoria del Consiglio di guerra competente.

251. La cospirazione tendente a fare insorgere, agire o trattenere in qualunque modo l'Esercito o qualsivoglia parte di esso a danno del Regnante, della Reale Famiglia, della Regia autorità, dell'ordine del Regio Governo, è considerata come reato d'alto tradimento militare, e tanto gli istigatori ed autori, quanto i complici del medesimo saranno puniti colla morte.

252. Il progetto formato tra due o più persone di commettere il reato preveduto dall'articolo precedente, ancorchè non si sia stato nel principio di esecuzione, nè atto prossimo alla medesima, la proposizione o promessa di agire in tal vista saranno punite come la cospirazione stessa.

Se la proposizione non venisse accettata, l'autore della medesima sarà punito coi lavori forzati a tempo.

253. Il militare che fa parte, se si scrive o tiene relazioni con una società segreta, o non autorizzata, sia interna che estera, sarà punito, se Ufficiale, colla dimissione e relegazione militare da uno a cinque anni, se Basso-Ufficiale o Soldato, colla reclusione militare estensibile a cinque anni.

254. Qualora tali società avessero per scopo di promuovere reati contro la sicurezza dello Stato, quello che ne fa parte, se vi si scrive o tiene colle medesime relazioni, sarà punito, se Ufficiale, colla destituzione e relegazione militare estensibile da cinque anni ai venti, se Basso-Ufficiale o Soldato, colla reclusione militare per cinque anni estensibile ai lavori forzati a tempo, e ciò salve le pene maggiori stabilite negli articoli 251 e 252 contro ai membri di esse che si fossero resi colpevoli dei reati in detti articoli contemplati.

255. La violazione dei confini dei nostri Stati commessa a mano armata in qualunque tempo da fuorusciti, ed in tempo di pace da stranieri, all'oggetto di assalire o di fare insorgere le nostre truppe, sarà considerata come reato militare, e punita colla morte passando per le armi.

256. Alla pena della reclusione militare, estensibile, secondo i casi e le circostanze, ai lavori forzati a tempo, ancorchè fosse esclusa ogni complicità, saranno soggetti tutti coloro che avendo cognizione di simili reati non li avranno dichiarati immediatamente all'autorità militare od amministrativa o giudiziaria, e rivelate alla medesima le circostanze che sono a loro notizia, e quelli che potendo impedirli avranno trascurato di ciò fare.

Dalle pene contro ai non rivelatori non andranno esenti che il coniuge, l'accidente o discendente, il fratello, la sorella o l'allineo negli stessi gradi, ovvero lo zio o nipote degli autori o complici del reato.

257. Colui che ricevendo una lettera o scrittura sigillata od aperta, sottoscritta od anonima, la quale contenga insinuazioni, inviti od offerte a militari del Nostro Esercito onde allontanarsi dal loro dovere, non l'avrà, senza farne uso alcuno, immediatamente trasmessa all'autorità militare, amministrativa o giudiziaria più vicina, sarà punito, se è estraneo alla milizia, con multa di lire trecento e sussidiariamente colla pena del carcere per quattro mesi, e se è militare, colla detenzione e reclusione militare per un anno.

Qualora tali lettere o scritture si fossero in qualunque modo divulgate, il colpevole estraneo alla milizia sarà punito col carcere da sei mesi a due anni, e se militare, colla relegazione e reclusione militare estensibile da uno a tre anni.

Ove poi dette lettere o scritture così divulgate o distribuite teudessero a promuovere alcuno dei reati contemplati in questo capo o nei precedenti I, II e III, il reo sarà considerato e punito come subornatore.

258. Saranno puniti colla morte:

1. Il disertore delle Nostre truppe od il militare nelle medesime fatto prigioniero, che avessero preso servizio al nemico, e fossero colti colle armi alla mano;

2. Il militare che abusando della sua qualità entrerà in intelligenza coi nemici direttamente od indirettamente, a viva voce, od in iscritto, per mezzo di segni o di terza persona, ovvero che farà conoscere ai medesimi i progetti di operazioni, le tabelle e gli apparecchi di qualsivoglia genere, come anche i piani di fortezze o di parte d'esse, o loro rivelerà la parola d'ordine o di campagna, il segreto di una spedizione o di un negoziato, violerà o forzerà in presenza del nemico una consegna o darà al medesimo qualsivoglia altra notizia pregiudicievole al Nostro servizio;

3. Quello che avrà abbandonato al nemico, o ad altri per lui, la truppa o fortezza affidata al suo comando.

259. Colla stessa pena sarà punito:

1. Chiunque avrà abbandonato al nemico, o ad altri per lui le provviste, od i viveri della truppa, fortezza o dell'Esercito;

2. Quello che avrà partecipato a qualche complotto tendente ad obbligare il Comandante di una fortezza assediata ad arrendersi od a capitolare;

3. Chiunque in tempo di guerra, senza esservi autorizzato, incendierà magazzini di munizioni, od inchioderà fucili o mortai, od altre bocche da fuoco, o sarà colto nell'atto prossimo di eseguire alcuna di tali operazioni a danno del Nostro Esercito;

4. Chiunque in faccia al nemico od in una fortezza assediata ecciterà tumulto, ovvero spargerà notizie allarmanti, tendenti a scoraggiare la truppa o provocarne la fuga od impedire che si rannodi;

5. Colui che in tempo di guerra scientemente farà od ommetterà qualche cosa per cui l'Esercito od una parte di esso possa essere esposta a pericolo, od avrà impedito il buon esito di una operazione militare, od in qualsivoglia modo tolto, o tentato di togliere all'Esercito alcun mezzo di agire contro al nemico, o faciliterà a questo il modo di meglio difendersi o di maggiormente nuocere;

6. Le spie pel nemico, e chiunque si sarà introdotto in una fortezza, campo, alloggiamento od in ogni altro stabilimento militare, onde procurarsi notizie nell'interesse del nemico, egualmente che colui il quale vi avrà ricoverato una spia od altro agente nemico sapendoli tali;

7. Chiunque con doni, promesse o persuasioni, ovvero con grida sediziose in faccia a truppa raccolta cercherà d'indurre alcuna militare ad agire contro il Regnante, la Reale Famiglia o la Regia autorità.

260. Il militare, che avendo ricevuto ordine di combattere vi si ricuserà, sarà punito colla morte. S'intenderà parimenti avere ricusato di combattere colui che si sarà tenuto a parte fuori della mischia, o si sarà dato alla fuga.

Qualora la fuga di un militare dal luogo del combattimento possa essere motivo di pericoloso esempio, il superiore è obbligato sul suo onore di stendere immediatamente morto l'inferiore che commettesse un tale atto di codardia.

261. Il Comandante che cederà una fortezza senza avere impiegato gli estremi mezzi di difesa, o senza curare l'adempimento delle condizioni dalle leggi militari stabilite, sarà punito colla morte passando per le armi.

Alla stessa pena andranno pure soggetti gli Ufficiali che avranno cooperato a tale resa od alle convenzioni relative alla medesima.

L'impossibilità di ulteriore difesa di una fortezza dovrà essere provata per mezzo di dichiarazione di un Consiglio di Guerra, composto nel modo prescritto dal Regolamento pel servizio di piazza, ed ogni membro che l'avrà sottoscritta sarà personalmente responsabile della resa.

Ove la resa seguisse per causa di disubbidienza, di ammutinamento o di rivolta, il Comandante e gli Ufficiali potranno andare esenti da pena, od essere meno severamente puniti, secondo l'uso che avranno fatto dei mezzi da essi dipendenti, onde costringere la truppa a fare il suo dovere.

La truppa o le porzioni di essa, che si saranno resi colpevoli di ammutinamento o di rivolta soggiaceranno alla pena stabilita per tali reati, osservate però le regole prescritte dagli art. 468 e 469.

262. Qualora le truppe a cui è stato affidato un posto lo abbandonino vilmente, o senza fare la possibile difesa, tutti i colpevoli, se Ufficiali, saranno puniti colla morte passando per le armi, se Bassi-Ufficiali o Soldati saranno decimati.

263. Le disposizioni, di cui nei precedenti cinque articoli sono applicabili, sia che si tratti di nemici esterni che interni.

CAPO V.

Di alcuni reati in pregiudizio del servizio militare.

264. Il Soldato o Basso-Uffiziale sotto le bandiere che si renderà colpevole di mutilazione volontaria per esimersi dal servizio militare, sarà arruolato per dodici anni nel Battaglione dei Cacciatori franchi, e qualora la mutilazione lo rendesse incapace di un tale servizio, si punirà in tempo di pace colla reclusione ordinaria estensibile a cinque anni.

In tempo di guerra la pena sarà dei lavori forzati per dieci anni.

Incorrerà nelle stesse pene il Soldato o Basso-Uffiziale che si sarà maliziosamente procurata un'indisposizione che lo renda incapace di prestare il servizio attivo.

Alle dette pene, colla diminuzione però di un grado quanto a quelle di reclusione o dei lavori forzati, sarà sottoposto il Soldato o Basso-Uffiziale in congedo illimitato colpevole dei reati sovra enunciat.

265. Chiunque avrà eccitato od anche soltanto consigliato un iscritto di leva a rendersi renitente, od in qualsivoglia altro modo cercherà di distoglierlo dai suoi doveri verso la leva, sarà considerato come provocatore alla disubbidienza, e punito in tempo di pace colla pena del carcere estensibile a tre anni; in tempo di guerra, ovvero nel caso di chiamata straordinaria, colla pena di cinque anni di reclusione militare estensibile, secondo la gravità delle circostanze, a sette anni.

La sentenza proferita contro ai provocatori sarà pubblicata nel capo-luogo della provincia,

e nel comune del loro domicilio, e le spese della pubblicazione saranno a carico del condannato.

266. Chiunque darà ricovero ad un iscritto nella leva dichiarata renitente, o permetterà che sia ricoverato in luoghi suoi propri, od in altra guisa ne favorirà la renitenza, incorrerà nella multa di lire cento colla pena sussidiaria del carcere per un mese.

I Sindaci, o Consiglieri che trascurassero di procurare l'arresto di detti renitenti nel territorio delle rispettive città o comuni, saranno solidariamente tenuti alla stessa multa di lire cento.

Essendovi denunciatori, le multe sovra stabilite spetteranno ad essi per una metà.

267. La sostituzione fraudolenta di un individuo, sia avanti al Consiglio di leva, sia all'assento od all'incorporazione, sarà punita colla pena del carcere estensibile, secondo i casi e la gravità delle circostanze, alla reclusione ordinaria per cinque anni.

Incorreranno in questa pena:

1° L'individuo fraudolentemente sostituito;

2° L'autorità locale che abbia dolosamente accompagnato l'individuo sostituito alle operazioni predette;

3° Colui che avrà cooperato dolosamente alla sostituzione fraudolenta.

268. L'iscritto colpevole di mutilazione volontaria per esimersi dal servizio militare, sarà arruolato per dodici anni nel Battaglione dei Cacciatori franchi, e qualora la mutilazione rendesse l'individuo incapace di tale servizio, si punirà colla pena di tre anni di carcere estensibile, in tempo di guerra, alla reclusione ordinaria.

269. Incorrerà nelle stesse pene per l'iscritto che si sarà maliziosamente procurata una indisposizione, che lo renda incapace di prestare il servizio militare.

270. Chiunque avesse indotto un iscritto di leva a procurarsi od a fingere un'indisposizione, ovvero gliene suggerisse o somministrasse il mezzo, o vi prestasse l'opera sua, sarà punito in tempo di pace colla pena del carcere estensibile a tre anni, ed in tempo di guerra, secondo la gravità delle circostanze, colla reclusione militare non minore di tre anni. Ove il colpevole del reato preveduto da questo articolo fosse una delle persone indicate nell'articolo 316, la pena sarà quella della reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati a tempo.

271. Chiunque presterà abitualmente la sua opera per procurare surrogati al servizio militare, o s'interporrà in simil modo nelle relative convenzioni, sarà punito col carcere estensibile, in caso di recidiva, a tre anni, e ciò oltre alle pene stabilite per le frodi prevedute nel seguente articolo.

272. Le surrogazioni al servizio militare, fatte in frode della legge o dei contraenti, saranno punite colla pena del carcere da tre a cinque anni, e secondo le circostanze colla reclusione militare non minore di tre anni.

273. Gli impresari, loro agenti, commessi, sublocatori, guarda-magazzini ed altri loro dipendenti, che incaricati in tempo di guerra della provvista o distribuzione del pane, dei viveri, medicinali, foraggi o di altri oggetti necessari alle Nostre truppe, come pure del trasporto di effetti militari, avranno per colpa o negligenza fatto mancare o ritardare il servizio di cui sono incaricati, saranno egualmente che i loro complici puniti colla pena del carcere estensibile, secondo le circostanze, a quella della reclusione ordinaria.

Qualora il servizio sia mancato o sia stato ritardato dolosamente, ovvero vi sia stata frode rispetto alla natura, qualità o quantità delle cose somministrate, la pena sarà della reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati per dieci anni.

Le pene suddette avranno luogo indipendentemente dalle obbligazioni stipulate nei contratti di appalto, e salve le pene stabilite per i reati che avranno accompagnato dette frodi, mancanze o ritardi, come altresì quelle stabilite dall'art. 259, qualora le commesse frodi, mancanze o ritardi tendessero a promuovere o favorire i reati ivi preveduti.

274. Ogni qualvolta in tempo di pace, le frodi, mancanze o ritardi di cui nel precedente articolo abbiano arrecato danno alla salute del Soldato o dato luogo a gravi disordini, la pena sarà del carcere estensibile, secondo le circostanze, alla reclusione ordinaria.

275. Il militare e gli agenti incaricati, o stipendiati dal Governo, che avranno prestato aiuto o favorito in qualsiasi modo i colpevoli, di cui nei due articoli precedenti, saranno puniti colle stesse pene aumentate però di un grado, salve sempre le maggiori pene nei casi preveduti dal numero 5° dell'art. 259.

276. Gli impresari dei lavori di costruzione d'opere di fortificazione, d'arsenali o di altri stabilimenti militari, che avranno dolosamente fatto le dette opere altrimenti che a norma delle condizioni del contratto d'appalto, e delle regole dell'arte, saranno in un cot' loro complici, puniti colla pena del carcere estensibile secondo le circostanze, alla reclusione ordinaria, e ciò senza pregiudizio del risarcimento dei danni e delle obbligazioni da essi stipulate nel contratto.

277. Il militare è chiunque altro che, incaricato d'invigilare alle opere menzionate nel precedente articolo o di farne la collaudazione, avrà per negligenza o difetto di vigilanza lasciato commettere tali frodi, o collaudate tali opere, incorrerà nella pena della destituzione, salve sempre le maggiori pene nel caso che il medesimo abbia scientemente favorito o tollerato le dette frodi, e senza pregiudizio del risarcimento dei danni cagionati da questo reato.

CAPO VI

Dei reati contro la Regia forza militare

278. Le violenze con animo deliberato fatte senz'armi ad una sentinella saranno punite colla reclusione militare estensibile ai lavori forzati a tempo.

Se saranno commesse con armi, o con vie di fatto, od in riunione di più persone, od in tempo di guerra, la pena sarà dei lavori forzati a vita, e potrà, secondo la gravità delle circostanze, estendersi a quella della morte.

In caso d'insulti con soli gesti o parole, o di semplice resistenza, la pena potrà essere secondo le circostanze diminuita di uno o più gradi.

279. Le violenze, la resistenza o la rivolta alla truppa comandata di servizio, ai Carabinieri Reali, alle Ordinanze, ai militari in servizio ed alle persone accorse in aiuto della Regia forza militare, saranno punite col carcere se commesse senz'armi; colla reclusione militare estensibile a cinque anni se con armi, o in riunione di tre o più persone; colla reclusione militare per cinque anni estensibile ai lavori forzati a tempo se consistessero in vie di fatto; col *maximum* dei lavori forzati estensibile ai lavori forzati a vita se vi saranno armi o ferite, ed anche colla morte, secondo i casi, salva però la disposizione di cui nell'art. 193.

280. Se si tratterà di semplici ingiurie o minacce verbali, la pena sarà del carcere estensibile a sei mesi, e ne spetterà la cognizione all'Editore di Guerra, che vi pronuncerà sulle conclusioni dell'Avvocato fiscale provinciale, e nella Divisione di Torino su quelle dell'Avvocato fiscale militare, e ne riferirà al Governatore.

Da queste sentenze potrà esservi l'appello al Consiglio misto.

281. Se tali violenze, resistenze, ingiurie o minacce fossero usate da inquisiti di reati di competenza dei Magistrati supremi o dei Tribunali militari o misti nell'atto del loro arresto, questi stessi Magistrati o Tribunali conosceranno anche delle medesime sia contro gli inquisiti stessi, che contro chiunque altro le avesse usate.

Al consigli di guerra di Reggimento però subentreranno in tal caso quelli di Divisione.

Ai medesimi Tribunali rispettivamente è pure devoluta la cognizione del reato di eccesso di difesa, che dalla Regia forza militare venisse in tali circostanze commesso.

282. Le pene stabilite in questo capo avranno sempre luogo indipendentemente da quello cui gli arrestati andassero per altri reati soggetti, purché non siano con queste incompatibili; e saranno diminuite di un grado, qualora la residenza o la violenza venga commessa dall'arrestato stesso, al solo oggetto di sottrarsi dalle mani della forza, ovvero tenda ad impedire l'arresto o procurare la liberazione del coniuge, dell'ascendente, discendente, fratello, sorella od affine negli stessi gradi, ovvero dello zio o nipote.

283. I detenuti per reati di giurisdizione militare che fuggissero o tentassero di fuggire dal carcere, egualmente che i loro complici di detta fuga o tentativo della medesima, saranno puniti colle pene stabilite dal Codice penale comune.

Qualora nella fuga o tentativo della medesima vi fosse complicità di persone non sottoposte alla giurisdizione militare, o si fosse usata violenza ai custodi delle carceri, la cognizione del reato spetterà al Tribunale ordinario.

CAPO VII.

Dei reati contro la Religione.

284. I reati contro alla Maestà divina, o contro il rispetto dovuto alla Religione dello Stato, come altresì quello di suicidio saranno puniti colle pene stabilite nel Codice penale comune.

285. Il tentativo di suicidio commesso dal militare sarà punito colla reclusione ordinaria estensibile a sette anni; ed in tempo di guerra coi lavori forzati per quindici anni.

COMPOSIZIONE DEL CORREDO

DEI BASS'UFFIZIALI E SOLDATI

a carico della Massa individuale di Deconto.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Tunica. | 1. Spillo a focone. |
| 1. Paia Spallini. | 1. Cucchiaino. |
| 1. Paia pantaloni di panno turchino | 1. Scatola di latta per la cera da scarpe. |
| 2. Paia mutande. | 1. Scatola per la cera da giberna. |
| 1. Schakot compito. | 1. Ampollino da olio. |
| 1. Berretto da fatica. | 1. Spazzola per abito. |
| 1. Paia uose di tricot nero. | 1. Detta per scarpe. |
| 1. Paia uose di tela cotone. | 1. Detta per ottone. |
| 2. Paia di scarpe. | 1. Copricamicietto. |
| 1. Cravatta. | 1. Pettine d'unghia. |
| 2. Camicie. | 1. Pettinetta. |
| 1. Cravatta da sciabola. | 1. Lustrino. |
| 1. Gavetta. | 1. Lisciaio. |
| 1. Zaino compito. | |
| 1. Nappa. | |
| 2. Fazzoletti da naso. | |
| 1. Rasoio. | |
| 1. Specchietto. | |
| 1. Farzetto a maglia di lana. | |
| 1. Libretto di Massa. | |
| 1. Borsa coll'occorrente per cuoio. | |
| 1. Cacciavite. | |

ISTRUZIONE

PEI BASS'UFFIZIALI E SOLDATI

circa al corredo ed al loro conto di Massa.

- § 1° È proibito ai Bass'Uffiziali e Soldati di far qualche alterazione, ritaglio o mutazione qualunque di forma ai varii capi del corredo militare che loro vengono distribuiti.
- § 2° Similmente essi non possono vendere, lacerare o gettare qualsiasi oggetto, benchè usatissimo od inservibile, prima di averne ottenuta la facoltà dal proprio Comandante della Compagnia o Squadrone.
- § 3° Tutti gli oggetti somministrati agli uomini alle spese della loro Massa di Deconto sono di esclusiva loro proprietà, e seco li portano passando dall'una all'altra Compagnia o Squadrone venendo congedati dal servizio, od altrimenti cessando di far parte della Compagnia o Squadrone, o del Corpo cui appartengono.
- § 4° I cappotti o pastrano, le armi, gli oggetti varii di bufalo e corame, e di bardature pei cavalli perduti o smarriti, sono surrogati alle spese degli uomini, a carico dei quali si ascrivono pure i deterioramenti di tutti gli ora detti oggetti ogni volta che si riconoscono procedere dalla loro poca cura nel conservarli.
- § 5° Al termine di ciaschedun trimestre il Comandante della Compagnia o Squadrone ssesta alla presenza de' Bass'Uffiziali e Soldati il conto d'ognuno di essi sul proprio Libretto, e ne certifica la rimanenza colla sua firma: ed alla fine d'ogni semestre poi il Comandante del Reggimento od un Uffiziale superiore da lui delegato passa la rassegna del Deconto, ed appone in tale occorrenza la sua firma sul Libro mastro e sul Libretto.
- § 6° Allorchè un uomo cessa di appartenere alla Compagnia o Squadrone per qualsiasi motivo, il suo conto di Massa dev'essere assestato dal Comandante della Compagnia, o Squadrone e soseritto sul Libro mastro e sul Libretto.
- § 7° Dove avvenga che un Bass'Uffiziale o Soldato smarrisca il suo Libretto, egli è in obbligo di riferirsi, rispetto al conto di Massa, al Libro mastro esistente presso la Compagnia o Squadrone.
- § 8° Gli oggetti distribuiti agli uomini o le somme pagate ai medesimi, o per conto loro, debbono costantemente inscrivarsi sul Libretto, alla presenza dei Bass'Uffiziali e Soldati nel momento stesso in cui si eseguisce la distribuzione, od il pagamento.
- § 9° Egli è rigorosamente proibito di ritirare dagli uomini i Libretti per regolare i loro conti, dovendosi ciò sempre eseguire alla presenza de' Bass'Uffiziali e Soldati, i quali, sotto qualsivoglia pretesto, non debbono mai andar privi del Libretto.

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
1 ^o Giugno	Sua Massa come da Libro Mastro Massa Crallio		32 86 8 1 81
	Il Capitano Comandante la Comp. ^a		
30 Marzo	Giornata Deconto 99. 11. 11	11 55 11	
	Totale	11 55 11	33 85 3
	Donazione dell'Avv.		11 55 11
1 ^o Aprile	Rimane in debito di S	" " "	22 29 9
	Il Capitano Comandante la Comp. ^a Landon		

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
	Riparto		77799
10. Aprile	M. Kippij con Coperto		1005 "
	M. Laja Montano		226 "
	M. Laja		7257 "
	M. Laja Nose Nord		366 "
	M. Laja		" 36 "
20. Giugno	St. Sig. R. 119 a p. 11. 11	116182	
	Total	116182	60999
	Ai d. d. L. d. d.	" "	116182
1. Luglio	Rimane in d. d. L.		60999
	Il Capitano Jean-Baptiste Landon		
	Per il Colonnello G. G. G.		
	Il Maggiore		

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
1. Luglio	Riparto		60999
18 "	Riparazioni al cappotto		20 "
19 "	St. Sig. R. 119 a p. 11. 11	7257	
	Total	7257	60999
	Ai d. d. L. d. d.	" "	7257
11. Luglio	Rimane in d. d. L.		60999
	Il Capitano Jean-Baptiste Landon		
	Per il Colonnello G. G. G.		
	Il Maggiore		

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

OGGETTI VARI DISTRIBUITI DI

NOME	INDICAZIONE	NUMERO	DATA
			DISTRIBUZIONE
CAFFOTTI	Nuovo		
	Usato di giornate a percorrere . .		
ARMI	Fucile con baionetta		
	Sciabola con fodero		
OGGETTI di bufalo	Bandoliere		
	Giberna		
	Budriera		

PROPRIETA' DEL REGGIMENTO

DELLA	ANNOTAZIONI
RESTITUZIONE	

RISULTAMENTO DELLE

SEMESTRI

TENORE DELLE RECLAMAZIONI FATTE

RASSEGNE SEMESTRALI

SEMESTRI

TENORE DELLE DECISIONI DATE DALL'UFFICIALE SUPERIORE
CHE PASSAVA LA RASSEGNA

AN. IV. R.

Anno 1875/76

MASSIMO...
1880

...
...
...

SAVONA

Tipografia di Felice Rossi.

